



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione Consiglio Comunale/0000033 / 2012

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Il giorno **27.09.2012**, alle ore **21,00** in Oleggio e presso la sala consiliare  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i  
Consiglieri Comunali.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti i signori:

MARCASSA MASSIMO - SINDACO	P
----------------------------	---

Generalità dei Consiglieri		Generalità dei Consiglieri	
ALBERA ELISA	P	DELLAVALLE PIER GIACOMO	P
BALDASSINI ANDREA	P	FERRARA ELENA	P
BALOCCO ALESSANDRA	P	GRAZIOLI MARCO	P
BELLAN ALESSANDRO ANTONIO	P	MURATORE GIUSEPPE	P
BELLINI DIEGO	P	MUSARDO DARIO	P
BELLOTTI CESARE	P	PINELLI GIAN MARCO	P
BONINI STEFANO	P	SQUILLACE GIUSEPPE	P
CHRISTOPHE MAEVA	P	SUNO GIUSEPPE	P
COLLIVA RENATO	P	TURINI DAVIDE	P
DE TOMASI AGOSTINO	P	VALENTINI RICCARDO	P

Presenti : N. 21

Assenti: N. ==

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Renata Gloria Ratel.

Il Sig. MASSIMO MARCASSA assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i  
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

**RILEVATO** che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**VISTO** l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 che proroga ulteriormente al 31/10/12 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012;

**TENUTO CONTO** altresì, che il comma 12 bis, art. 13 del D. L. 201/2011 sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

**RICHIAMATO** il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 l'ammontare previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 23 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 17/09/12;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

**VISTO** il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in quanto richiesto nella seduta odierna;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 21

Astenuti n. ==

Votanti n. 21

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 7 (Albera – Bonini – Christophe – Ferrara – Grazioli – Pinelli – Squillace)



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

## DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 23 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 6) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 21

Astenuti: n. 7 (Albera – Bonini – Christophe – Ferrara – Grazioli – Pinelli – Squillace)

Votanti: n. 14

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. ==

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA


**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

LA SOTTOSCRITTA Flavia Petrachi  
RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere **FAVOREVOLE** all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.

Oleggio, 20 settembre 2012

LA RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO




LA SOTTOSCRITTA Flavia Petrachi  
RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere **FAVOREVOLE** all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.,

Oleggio, 20 settembre 2012

LA RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO



LA SOTTOSCRITTA Dott.ssa Renata Gloria Ratel – SEGRETARIO GENERALE –

Esprime parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo di legittimità all'adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell'adunanza del **27 SET 2012**

**27 SET 2012**

Oleggio, .....

IL SEGRETARIO GENERALE





# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Eto MASSIMO MARCASSA

IL SEGRETARIO GENERALE  
Eto DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **1 OTT 2012** e così per giorni 15 consecutivi.

Oleggio, li **1 OTT 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OLEGGIO, li **1 OTT 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

Per l'esecuzione:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031



Comune di Oleggio  
***Provincia di Novara***

Regolamento per la disciplina  
dell'imposta municipale propria

Approvato con  
delibera del Consiglio  
Comunale n. \_\_\_\_ del  
\_\_\_\_.2012

## INDICE

Articolo 1 -	Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	3
Articolo 2 -	Presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 -	Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno	3
Articolo 4 -	Soggetti passivi	5
Articolo 5 -	Soggetto attivo	6
Articolo 6 -	Base imponibile	6
Articolo 7 -	Determinazione delle aliquote	8
Articolo 8 -	Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati	9
Articolo 9 -	Riduzioni dell'imposta	10
Articolo 10 -	Esenzioni	10
Articolo 11 -	Versamenti	11
Articolo 12 -	Riserva di gettito a favore dello Stato	12
Articolo 13 -	Dichiarazioni	13
Articolo 14 -	Comunicazioni	13
Articolo 15 -	Accertamenti	13
Articolo 16 -	Sanzioni ed interessi	14
Articolo 17 -	Riscossione coattiva	15
Articolo 18 -	Rimborsi	15
Articolo 19 -	Importi minimi	16
Articolo 20 -	Compensazione	16
Articolo 21 -	Contenzioso tributario	17
Articolo 22 -	Potenziamento dell'ufficio tributi	17
Articolo 23 -	Disposizioni finali	17



## Articolo 1

### Oggetto del regolamento, Finalità ed Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Oleggio, dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dall'art 13 del decreto sopra richiamato e dagli art. 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale propria, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative.

## Articolo 2

### Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi l'abitazione principale con le relative pertinenze, gli immobili strumentali nei quali si esercita l'attività dell'impresa, terreni ed aree fabbricabili, fabbricati e terreni agricoli, nonché incolti.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'art 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento quale: superficie, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

## Articolo 3

### Definizione di fabbricato, Area edificabile, Terreno, Abitazione principale

Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:

1. **Per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce "pertinenza".
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalle data di ultimazione dei lavori, ovvero se antecedente, dalla data a partire dalla quale è stato utilizzato.
4. Tra i fabbricati sono compresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale e sue pertinenze.

5. **Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola** si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata a:
- a) Alla protezione delle piante;
  - b) Alla conservazione dei prodotti agricoli;
  - c) Alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
  - d) All'allevamento ed al ricovero degli animali;
  - e) All'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
  - f) Ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  - g) Ad uso ufficio dell'azienda agricola;
  - h) Alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
7. **Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
- a) E' assimilata all'abitazione principale quella posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'assimilazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
  - b) E' altresì assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  - c) E' altresì assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
  - d) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

8. **Per area fabbricabile** si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio, ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, entro 90 giorni dalla sua esecutività, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente, da parte dell'ufficio tributi, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure notificata a mezzo dei messi comunali.
9. **Terreni non fabbricabili:** sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
10. **Terreni agricoli** sono considerati i terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.
11. **Altri terreni** sono considerati quelli, diversi dall'area edificabile, non coltivati ovvero utilizzati per attività diversa da quella agricola o sui quali l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

#### **Articolo 4** **Soggetti passivi**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta :

- a) Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni destinati a qualsiasi uso, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi;
- c) Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale come disposto dal provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## **Articolo 5**

### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Oleggio, relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

## **Articolo 6**

### **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili di cui all'articolo 3.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	60 per l'anno d'imposta 2012 65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013
Categoria catastale D/5	80

3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, di cui all'art. 13, comma 14 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente punto 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettuerà il conguaglio.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione di rendita non viene formulata, il valore è determinato, secondo i criteri di cui al comma 3

dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, alla data di inizio di ciascun anno solare, o alla data di acquisizione, ed è costituito dall'ammontare, che risulta dalle scritture contabili, al lordo dell'ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore al lordo dell'ammortamento, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la base imponibile è ridotta del 50 per cento .
6. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti della riduzione del 50% della base imponibile, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento. Se l'intero fabbricato è dichiarato inagibile o inabitabile, la riduzione del 50% della base imponibile è sul totale della base. Se l'inagibilità è riferita invece ad unità immobiliari individuate come sopra riportato, la riduzione del 50% della base imponibile deve essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. Qualora un fabbricato è interessato dagli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo stesso fabbricato deve essere considerato quale area edificabile, senza applicazione della riduzione del 50% sulla base imponibile .
7. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per l'edificazione, ai prezzi medi di mercato rilevati dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
8. Nel caso di utilizzazione edificatoria di un'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 comma 1 lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

9. Per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 110.
10. Per i terreni agricoli e per terreni non coltivati, non identificabili con quelli di cui al punto precedente, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

## **Articolo 7**

### **Determinazione delle aliquote**

1. L' aliquota di base è fissata dalla legge nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili calcolato come indicato nel precedente articolo 6.
2. Con apposita deliberazione, adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 22 del 27.06.2012 ha portato l'aliquota di base allo 0,88 per cento.
3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse, nonché per quelle assimilate come indicato all'art. 3 comma 7, lettere a) - b) - c) - d).
4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133.
5. Per l'anno 2012, entro il 10 dicembre 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta relativa ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi, per l'anno 2012, quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
6. Per l'anno 2012, entro il 10 dicembre 2012, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione per assicurare l'ammontare del gettito previsto per l'anno 2012.
7. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare in aumento o in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente. La deliberazione adottata nei termini previsti dalla legge esplica i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

8. Per l'anno 2012 , il Consiglio comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il 30 settembre 2012 , può ancora modificare , in aumento o in diminuzione , le aliquote nei casi e nel limite previsto dalla legislazione vigente . La deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2012.
9. La deliberazione di cui ai commi 6 e 7 deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione , che la pubblicherà sul proprio sito informatico.
10. In caso di mancato esercizio del potere di cui ai commi 6 e 7, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità di imposta precedente a quella di riferimento ovvero, per l'anno d'imposta 2012, si applicano le aliquote stabilite dalla legge come modificate dal presente articolo.
11. A decorrere dall'anno di imposta 2013, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione su detto sito e gli effetti della deliberazione retroagiscono al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito del Ministero a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la deliberazione fa riferimento. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 Aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.

## **Articolo 8**

### **Detrazione per l'abitazione principale, le sue pertinenze e gli immobili assimilati**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione medesima.
2. L'importo della detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze può essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio. In tal caso non può essere deliberata una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.
3. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari
4. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'art. 3. Ai fini dell'applicazione dell'assimilazione prevista al comma 7, del predetto art. 3, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in caso di contitolarità la

detrazione è calcolata in proporzione alla quota posseduta, in luogo della quota di destinazione ad abitazione principale.

5. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di Euro 400,00. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.

## **Articolo 9**

### **Riduzione per i terreni agricoli**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) Del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 6.000 e fino a Euro 15.500;
  - b) Del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500 e fino a Euro 25.500;
  - c) Del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500 e fino a Euro 32.000;
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alla ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

## **Articolo 10**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.



2. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
3. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 , n. 601 e successive modificazioni.
4. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, e loro pertinenze.
5. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13 , 14 , 15 e 16 del trattato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1029, n. 810.
6. I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
7. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 in quanto il Comune di Oleggio è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
8. Gli immobili posseduti ed utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16 , comma 1, lettera a) , della legge 20 maggio 1985, n. 222.
9. Le esenzioni spettano limitatamente per il periodo dell'anno nel quale sussistono le condizioni prescritte.

## **Articolo 11**

### **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
3. Il versamento dell'imposta dovuta , deve essere effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza in data 16 giugno e la seconda con scadenza 16 dicembre , oppure in una unica soluzione da corrispondere entro la data del 16 giugno dell'anno di riferimento dell'imposta.
4. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate di approvazione del

modello e dei codici del tributo. Dal 1° dicembre 2012, i versamenti potranno essere effettuati con apposito bollettino postale.

6. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata deve essere effettuato, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dall' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; la seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta dovuta, tenendo conto delle eventuali variazioni deliberate dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2012, complessivamente per l'intero anno e con conguaglio sulla prima rata.
7. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, da corrispondere entro il 16 giugno ed il 16 settembre; la terza rata deve essere versata entro il 16 dicembre e deve essere a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate versate .
8. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze può essere versata in due rate di cui la prima rata, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste dal succitato articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
9. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per il fabbricato rurale ad uso strumentale allo svolgimento dell'attività agricola deve essere versata in due rate di cui la prima entro il 16 giugno, in misura pari al 30 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
10. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per un fabbricato rurale iscritto nel catasto terreni che, ai sensi dell'articolo 14ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, deve essere dichiarato al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, deve essere versata in una unica soluzione entro il 16 dicembre .
11. Il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all' Euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso superiore a 49 centesimi.
12. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

## **Articolo 12**

### **Quota riservata allo Stato**

1. E' riservata allo stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato, applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento.
2. La riserva di cui al comma 1 non si applica nel caso di fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, di fabbricati rurali ad uso strumentale per l'esercizio di

attività agricola, di fabbricati appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, di immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale
4. Le detrazioni previste dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nonché la detrazioni e le riduzioni di aliquote deliberate dal comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
5. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
6. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### **Articolo 13 Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
4. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione.
5. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

### **Articolo 14 Comunicazioni**

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal

Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per il versamento del saldo relativo all'anno di riferimento.

## **Articolo 15**

### **Accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 , del decreto legislativo n. 504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone le motivazioni, ad esibire o trasmettere atti e documenti.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; Inoltre l'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 , del decreto legislativo n° 504 del 1992 , con Deliberazione della Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei dati parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie , a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale . Gli avvisi devono contenere altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento . Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo designato dal Comune.

## **Articolo 16**

### **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggior imposta dovuta.
3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati eseguiti nei termini ad Ente diverso da quello competente.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 516,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, o per la loro mancata, incompleta, infedele compilazione .
5. Le sanzioni indicate nei punti 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento o dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di due punti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi nella stessa misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data del versamento.

## **Articolo 17**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni di legge vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

## **Articolo 18**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di anni cinque dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **Articolo 19**

### **Importi minimi**

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua da versare è inferiore ad Euro 5,00 .
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare, nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00 . Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità, è da intendersi comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio deve effettuare e quindi dei relativi oneri, non vengono disposti rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 30,00.

## **Articolo 20**

### **Compensazioni**

1. Il contribuente può compensare i propri crediti relativi all'imposta municipale propria con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta la decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà della compensazione, deve presentare al Comune entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza del diritto, una dichiarazione contenente almeno i seguenti dati :
  - a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) L'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
  - c) L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
4. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei successivi versamenti senza ulteriori adempimenti.
5. E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione . In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per

l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

## **Articolo 21**

### **Contenzioso tributario**

1. Per il contenzioso tributario in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 22**

### **Potenziamento dell'ufficio tributi**

1. Al fine di potenziare la lotta all'evasione o alla elusione dell'imposta municipale propria, una percentuale del gettito derivante dall'accertamento dell'imposta può essere destinata al potenziamento strutturale del settore tributi ed utilizzata per l'acquisto di beni e per la formazione giuridica del personale.

## **Articolo 23**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore, come da disposizione legislativa, il 1 gennaio 2012.

